forza stessa delle cose e per il progresso dei tempi. E quando tutti gli Stati così detti cattolici regoleranno, ad imitazione del Belgio, e ad esempio nostro, i loro rapporti colla Chiesa, secondo il diritto comune, informato alla più larga libertà, non rimarrà, dirimpetto alla società civile, altro che la suprema autorità spirituale della Santa Sede, la quale troverà nella libertà, largamente applicata in tutti gli Stati, la più salda ed efficace garanzia e la più conforme ancora ai fini stessi della sua divina missione.

Laonde si appalesa sempre più, per le fatte considerazioni, il carattere essenzialmente transitorio di queste garanzie e di questa prima parte del progetto di legge in discussione.

Io lascio all'esimio nostro relatore, più competente e più autorevole di me per parlare alla Camera a nome della Commissione, di dare all'onorevole Mancini la risposta che stimerà più opportuna. Dal canto mio mi limiterò a pregare la Camera di considerare che l'emendamento che l'onorevole Mancini propone in sostituzione dell'articolo primo, presentato dalla Commissione, è così formulato: « Per assicurare al Sommo Pontefice, cessata ogni potestà temporale e politica, l'indipendente e libero esercizio della autorità spirituale, la persona del medesimo è dichiarata *sacra ed inviolabile.* »

Or bene, in che consiste veramente la differenza fra l'onorevole Mancini e la Commissione? Consiste prima di tutto in ciò, che l'onorevole Mancini include in una disposizione di legge i motivi della disposizione stessa, contro il metodo da noi sempre seguito, di non comprendere mai i motivi della legge nel testo di essa.

Poi un'altra differenza si riscontra tra noi e l'onorevole Mancini nel voler egli che la inviolabilità del Sommo Pontefice sia *dichiarata*, mentre l'articolo secondo del decreto reale sul plebiscito, già tradotto in legge, dice, con maggior proprietà di linguaggio, che la inviolabilità è *conservata.*

Non basta; l'onorevole Mancini vuole riferire le garanzie all'*esercizio dell'autorità spirituale*, mentre io le voglio riferire ad un oggetto pel quale rimane veramente giustificata la necessità di speciali garanzie, finchè nel Sommo Pontefice è riconosciuto da altri Stati quella suprema potestà di giurisdizione, che è giuridicamente distinta dall'autorità spirituale. Se la inviolabilità della persona fosse necessaria all'esercizio della potestà spirituale, non si saprebbe comprendere perchè non venga estesa anche ai vescovi.

Vengo ai fatti personali. L'onorevole Mancini, riportandosi a ciò che è avvenuto nell'interno della Commissione durante il nostro studio, diceva che io particolarmente mi mostrai riluttante all'articolo primo di questo progetto. È vero, ma non solo per l'articolo 1, sibbene ancora per tutta la prima parte del progetto, ossia per le speciali garanzie. Nè fui il solo, come già si deduce dalla relazione della Commissione. Soltanto è esatto il dire che io lo fui più di tutti, e che valsero in parte a vincere gli scrupoli miei le savie osservazioni fatte in particolar modo dal collega Accolla, e svolte dall'onorevole Mancini con quella facondia e con quel corredo di dottrina, che lo rendono meritamente stimato ed autorevole. Ho detto che valsero in parte, poichè ogni scrupolo mio si tacque dopo che il regio decreto sul plebiscito fu convertito in legge, e quando per ciò si poteva bensì discutere sul modo di applicare le garanzie, ma non era più lecito, a chi siede in questo recinto, di sfuggire alla necessità di accordare in massima le garanzie. D'altronde l'articolo 2 del detto regio decreto, tradotto in legge, sancisce come più volte ho osservato, che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. »

Or bene, per quanto si voglia allargare la facoltà riservata al Parlamento, circa il modo di applicazione di dette garanzie, non si potrà mai sostenere che il Parlamento possa mutare la sostanza degli articoli del decreto reale, e particolarmente dell'articolo secondo, nel quale la inviolabilità personale del Sommo Pontefice è stabilita tassativamente.

Vi è di più, o signori: l'articolo primo di questo progetto, come ora voi lo avete sott'occhio e vi è proposto dalla Commissione, non incontrò opposizione alcuna in Comitato; e dopo lungo esame e molte ripugnanze venne ammesso da tutti i miei colleghi della Commissione, compreso l'onorevole Mancini.

Ditemi ora, o signori, se io poteva, dopo tutto ciò, spingere il culto delle mie convinzioni fino al punto da non tener conto delle opinioni autorevolissime dei miei colleghi della Commissione, di tanti e gravi giurisperiti e pubblicisti che seggono e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e da dimenticare perfino che qui io pure sono un uomo politico, il quale non può e non deve sacrificare il suo dovere di legislatore alle pure convinzioni dell'uomo di studio.

Oltre ciò, dopo un lungo ed accurato esame, potei persuadermi che vi è un caso in cui veramente la necessità di una legge speciale di garanzie è giustificata; ed ho già avuto l'onore di dimostrarvelo.

Ecco le ragioni tutte per le quali, ultimo nella Commissione, m'indussi a dare il mio assenso all'articolo, come vi è stato presentato; e spero che coloro tra i miei amici e colleghi, che sono stati fin qui riluttanti, faranno altrettanto. (Benissimo! *a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi.

CRISPI. L'onorevole deputato Borgatti, difendendo l'articolo primo della legge, esordì esponendo le ragioni per le quali sia necessaria al Papa l'inviolabilità personale allo indipendente esercizio delle sue funzioni spirituali. Coteste ragioni sarebbero, che il Papa è capo della giurisdizione ecclesiastica in Italia e fuori, ed è il primo vescovo della cattolicità. Come capo della giurisdizione ecclesiastica, il Papa stipula